

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

RICORSO EX ART 700 cpc

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

PER: la sig.ra **LOMBARDO ORSOLINA**, nata a Caserta (CE) il 25.10.1970 (c.f.LMBRL70R65B963Z) e residente in via Sapienza n.1 Roccaromana rappresentata e difesa, per procura apposta in calce al presente ricorso, dall'avv. **Avv. Antimo Buonamano** (c.f. BNMNTM82E24D708U) e dall'avv. Giovanna L'Arco (c.f. LRCGNN76B48B715N) iscritti al foro di S. Maria c.v., giusta procura in calce al presente atto, domiciliato per l'occasione presso il nostro studio in Cellole (CE) Piazza Raffaello n. 19 dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0823703405 oppure all'indirizzo (PEC): **avv.antimobuonamano@lawpec.it giovanna.larco@legalmail.it**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** in persona del Ministro pro tempore, viale Trastevere 76, 00153 – Roma domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Napoli;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Napoli;
- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CASERTA** nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Napoli;
- **IPSSART – Teano** in persona del dirigente pro tempore **domiciliato** ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Napoli;

OGGETTO: annullamento/illegittimità del decreto di cessazione degli effetti del contratto tempo determinato dal 05.11.2018 al 30.06.2019

PREMESSO CHE

- 1- la sig.ra Lombardo Orsolina occupava il posto 28 nella graduatoria d'Istituto 3° Fascia Triennio 2018/2021 profilo Assistente tecnico AR20 con punteggio di 28.15; (**doc.1**)

- 2- in data **05.11.2018** con **prot.5706** l'Istituto scolastico IPSSART di Teano provvedeva ad effettuare una convocazione per n°18 ore settimanali per il periodo dal 05.11.2018 al 30.06.2019;
- 3- tale convocazione veniva effettuata tramite e-mail non certificata, ma che tale comunicazione non veniva recapitata nella casella di posta elettronica della ricorrente;
- 4- in data **01.03.2022** la ricorrente provvedeva alla richiesta di chiarimento sull'accaduto, visto che tale incarico era stato affidato ad una persona posta in una posizione precedente in graduatoria; **(doc.2)**
- 5- che il Dirigente Scolastico con proprio **decreto prot. 2491 del 29.03.2022 (doc.3)**, in Autotutela il ***"riconoscimento della validità del servizio, ai soli effetti giuridici con conseguente computo del punteggio in graduatoria, alla sig.ra Lombardo Orsolina per il periodo dal 05.11.2018 al 30.06.2019 relativamente al profilo di Assistente Tecnico AR20"***;
- 6- tale riconoscimento veniva giustificato dal fatto *"che a causa di un mal funzionamento della linea internet a seguito di eventi atmosferici come risulta specificato nella convocazione prt. 5706 del 02.11.2018, si è impossibilitati a verificare se effettivamente la S.V risulta essere stata convocata;"*
- 7- sempre la Dirigente Scolastica in data **29.04.2022 con prot. 3378**, con proprio decreto disponeva in Autotutela ***"l'annullamento immediato del decreto prot. 2941 del 29.03.2022"***, **(doc.4)**
- 8- tale annullamento veniva disposto poiché *"in seguito ad ulteriore controllo effettuato sul portale SIDI e precisamente nella gestione delle convocazioni ATA, risulta che la S.V. è stata regolarmente convocata per la supplenza su posto ATA – Assistente Tecnico (AR20) in data 20.10.2018 con mail inviata alle ore 10.01 all'indirizzo di posta elettronica orsolina.lombardo.153@istruzione.it, con transazione n°020202312098703;*

PER I SEGUENTI MOTIVI

1. SULLA GIURISDIZIONE DELL'AGO E SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO

In via preliminare di rito, corre obbligo evidenziare che la giurisprudenza risulta ormai granitica nell'affermare che **"in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n° 297 e sss.mm. integraz., la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (Cass. Sez. Unite 16756/2014)"**. Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro.

Per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente per la causa de qua, **in quanto la docente svolge la sua attività nella circoscrizione del tribunale adito, come da contratto di lavoro** giusto l'art. 413 co. 5 c.p.c. che individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche

amministrazioni ***“il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto***

2. SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI ANNULLAMENTO 3378 DEL 29.04.22

Nel caso di specie, il decreto **n°3378 del 29.04.2022**, con cui il Dirigente scolastico ha provveduto nei confronti dell'odierna ricorrente, a rettificare il punteggio attribuiti nelle graduatorie, non è stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Ma vi è di più, il Dirigente scolastico, all'atto di giustificare l'annullamento del suo **Decreto 2491 del 29.03.2022**, con il quale riconosceva l'errore nell'invio della convocazione effettuata, presuntivamente in data **02.11.2018 (mai consegnata alla ricorrente)**, riportata una data differente, poiché nel primo decreto il dirigente indica come invio della comunicazione la data del 02.11.2018 e nel secondo decreto la data del 20.10.2018, tutto ciò detto la rescissione del contratto è illegittima.

3. NON RICORRENZA DI ALCUNA IPOTESI DI GIUSTA CAUSA DI RECESSO ANTICIPATO TIPIZZATE DAL CCNL IN MATERIA DI CONFERIMENTI A TERMINE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITÀ E TASSATIVITÀ DELLE IPOTESI DI RECESSO ART 1373 E 2119 CC E DELL'ART 13 CCNL 2018-2020.

Premessi gli assorbenti rilievi sopra esposti di cui quelli in prosieguo non costituiscono, neppure tacitamente, rinuncia, va osservato come una volta perfezionato da parte della P.A. il contratto di lavoro subordinato la stessa si ponga al pari di qualsiasi contraente privato e la sua condotta vada dunque valutata secondo gli stessi parametri utilizzati per il datore di lavoro privato.

Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui *'Il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., può essere risolto anticipatamente non già per un giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, ma soltanto in presenza delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli artt. 1453 e ss. cod. civ.. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale fatto per risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato'* (**cfr. Cass. Sez. L. n. 3276 del 2009**).

Simile principio è applicabile anche nel rapporto contrattuale posto in essere dalle parti nel quale il MIUR a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro a termine con la ricorrente ha assunto la veste di datore di lavoro agendo al pari di un datore di lavoro privato. Ne consegue che il recesso esercitato dal MIUR dal contratto comunicato alla ricorrente deve ritenersi illegittimo alla stregua dei principi di carattere generale in materia di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non potendo il

recesso essere esercitato prima della scadenza del termine se non nelle ipotesi tassative indicate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, non ricorrenti nel caso di specie. Si osserva ulteriormente che la illegittimità dell'impugnato recesso non viene meno anche a volersi ritenere, argomentando dal richiamo contenuto nelle premesse del decreto di risoluzione agli artt 7 e 8 del DM 640/17, che l' I. Comprensivo abbia giustificato la risoluzione del rapporto di lavoro in ragione della non accettazione della convocazione (mai ricevuta). A tale conclusione il dirigente scolastico, come evincibile nelle premesse del decreto di risoluzione, ha ritenuto di dovere pervenire non considerando valida – per motivi non esplicitati e tuttora ignoti – l'errore e malf funzionamento della line telefonica ed internet.

4. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE

Il recesso tardivo (a 3 anni dall'incarico) è contrario ai principi di correttezza e buona fede e di tutela dell'affidamento.

Nel caso in esame, non è stato rispettato il termine per l'esercizio dei poteri di controllo da parte del dirigente scolastico che ha proceduto alla nomina. Di fatti l'art. 71 del DPR. 445/00 pone a carico della P.A. destinatarie di dichiarazioni sostitutive l'onere di effettuare in ordine ad essi idonei e – nel caso specifico- tempestivi controlli. Il procedimento di controllo deve concludersi sempre, ove avviato, con un atto scritto da cui risulti l'accertata veridicità o meno, del contenuto delle dichiarazioni sostitutive; è obbligo della PA dare comunicazione di avvio del procedimento sui controlli e dei risultati di detti controlli. Nel caso di specie non è stata osservata la procedura: mai nessuna preventiva comunicazione di avvio del procedimento di rettifica è stata notificata alla ricorrente, contravvenendo alle più elementari norme sul contraddittorio.

Ulteriore motivo di illegittimità e nullità del decreto impugnato è dato dalla circostanza che il Dirigente Scolastico ha dato ad esso **IMMEDIATO CARATTERE DI DEFINITIVITA'** mentre avrebbe dovuto concedere i termini di legge per proporre il reclamo al decreto di rettifica. Il D.M. nr. 640/2017, all'art. 9, prevede infatti che avverso i provvedimenti di esclusione, nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al Dirigente dell'istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento. Lo stesso articolo, al punto 2, prevede tutta la procedura da seguire in caso di accertamenti dei punteggi ai fini delle graduatorie, prevedendo esplicitamente i termini per proporre il reclamo (10 gg dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria). Pertanto, il decreto di risoluzione del rapporto di lavoro, fonda sul decreto di rettifica che non era ancora diventato definitivo.

Ancora, si riscontra una totale nullità del decreto di scioglimento del rapporto di lavoro per assoluta ed insanabile carenza di motivazione, in violazione della disposizione di cui all'art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., secondo cui "Ogni provvedimento amministrativo ...deve essere motivato...La motivazione

deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria". Tale mancanza è provata per tabulas. Nel detto decreto impugnato è solamente riportato l'art.7 del D.M. nr. 640 del 30/08/2017. A questa difesa non è chiaro a quale caso, previsto nel detto articolo, ci si possa riferire, con impossibilità da parte della ricorrente di poter controdedurre in legittimo contraddittorio, in quanto non è dato sapere le motivazioni ed i casi particolari posti alla base del provvedimento di rettifica di punteggio nella graduatoria. Anche alla luce dell'articolo richiamato dallo stesso Istituto resistente, si può evincere la totale inosservanza della procedura da seguire, non avendo l'Istituto stesso rispettato la concessione dei termini di cui al successivo articolo 9 del medesimo D.M

5. SUL DANNO SUBITO DA PARTE DELLA SIG.RA PALUMBO A SEGUITO DEL COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE

La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti della sig.ra Lombardo un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.

Un primo danno cagionato dal comportamento dell'Istituto è quello dell'impossibilità di poter partecipare al bando di Concorso ATA 24 mesi come da **ordinanza 13671 del 05.04.2022 (doc.5- 5 bis)**, con la quale il Ministero ha bandito un concorso "per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2021-22 - Graduatorie a. s. 2022-2023".

Tale concorso, bandito con ordinanza **dell'Ufficio scolastico Regionale Campania con prot. 15196 del 26.04.2022 (doc.6)** su base regionale prevede all'Art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente comma 2.2 : *"Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere: a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale di ASSISTENTE TECNICO per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero"*, per tanto la ricorrente nella sua carriera di supplente ATA come Assistente Tecnica vanta due anni, precisamente:

1. Contratto n° 0506119228899300 presso l'IPSSART – Teano dal 18.09.2019 al 30.06.2020; (doc.7)

2. Contratto n°050612231144377 presso IPSSART – Teano dal 13.10.2020 al 30.06.2021.
(doc.8)

Per un totale di 17 mesi di lavoro, quindi in caso di accoglimento del ricorso con dichiarazione del servizio valutabile la ricorrente potrebbe partecipare a tale bando di concorso.

SUL PERICULUM IN MORA

Come già precisato nelle premesse di fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (*c.d. periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede lesa il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie per il profilo di collaboratore scolastico, di assistente tecnico e di assistente amministrativo con il corretto punteggio.

Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza.

Parte ricorrente è precario, senza occupazione, ricorre, con procedura di urgenza, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'attribuzione del punteggio maturato e a maturarsi fino al per l'anno scolastico 2018/2019, se il suo rapporto di lavoro non fosse stato illegittimamente risolto, come sopra rappresentato.

Il tutto al fine di ottenere la corretta posizione in graduatoria indispensabile per ricevere le convocazioni dirette alla assegnazione delle supplenze. Il depennamento e la contestuale non rilevanza giuridica dei periodi di servizio prestati, con l'azzeramento del punteggio per i periodi di lavoro espletati, non consentirà l'inserimento nella scuola in occasione dei prossimi, aggiornamenti delle apposite graduatorie del personale Ata.

Pertanto, si risolverà in una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti supplenza prevista con l'avvio del prossimo anno scolastico.

Difatti l'illegittimo depennamento ha determinato un grave pregiudizio per la ricorrente, peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)

È di tutta evidenza, pertanto, il danno grave e irreparabile che ne deriverebbe per il ricorrente, e ciò non solo per gli evidenti risvolti di natura economica determinati dalla perdita della retribuzione ma, soprattutto, perché **ciò comprometterebbe la sua professionalità dal momento che sarebbe privata, irrimediabilmente, di tutto il punteggio che maturerebbe in termini di titoli di servizio qualora**

proseguisse con l'attuale rapporto di lavoro e/o assumesse nuovi incarichi nell'immediato futuro; punteggio che potrebbe utilmente "spendere" in occasione del prossimo rinnovo delle graduatorie valevoli per il triennio successivo per conquistare posizioni più alte (quindi, maggiori occasioni di lavoro) e che, diversamente, perdendo tali opportunità, non potrebbe più in alcun modo recuperare.

L'orientamento prevalente in giurisprudenza ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta a un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance con lesioni di diritti di natura personalistica sotto il profilo

dell'impovertimento della professionalità, e quindi qualora sia leso *"il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa"* (cfr. tra molte, Cass. Civ. sez. lav. Sent. n. 14443 del 6.11.2000 in Lav. prev. oggi 2000, 2287).

Al riguardo, la migliore dottrina ritiene che il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che *"l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato"* (Montesano 1955, 79). Ed è importante sottolineare che in tal senso è schierata anche la giurisprudenza prevalente, secondo cui la nozione di imminenza coincide con l'incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal Giudice della cautela, legittima il rilascio del provvedimento richiesto. Come efficacemente sintetizzato da Tommaseo, poi, *"l'aggettivo "imminente" non è attribuito soltanto a eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di pressante o di impellente: è imminente quindi anche un pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio, come d'altronde è pacificamente ammesso"* (Tommaseo 1988, 870).

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo sig. Giudice adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*) giustificano ora la richiesta tutela, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rilevarebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Tanto premesso con riserva di più ampiamente dedurre ed illustrare, il ricorrente, come innanzi elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa,

RICORRE

IN VIA CAUTELARE E CONCLUDE

Affinché l'adito Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso, in via d'urgenza con decreto motivato, *inaudita altera parte*, ovvero con ordinanza, previa convocazione delle parti e fissazione del termine per la notifica alla resistente, Voglia così

PROVVEDERE

1. **preliminarmente emettere**, ai sensi degli artt. 669 bis e ss. c.p.c. ed art. 700 c.p.c., i provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti e conseguentemente in via principale,
2. **ACCERTATA** la sussistenza dei requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*,
3. **ACCERTARE E DICHIARARE** l'illegittimità/nullità/inefficacia del provvedimento Prot. Nr.3378 del 29.04.2022 emesso dal Dirigente Scolastico dell'IPSSART di Tenao di rettifica del punteggio ed esclusione e conseguentemente del provvedimento di risoluzione del contratto a tempo determinato sempre firmato dal Dirigente scolastico, e di ogni altro atto ad esso connesso e consequenziale, e/o comunque disporre la revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti medesimi, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti e pertanto
4. **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente, sulla scorta delle gravi illegittimità suesposte e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, ad essere riconosciuto il punteggio per il servizio, con conseguente caducazione dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del contratto di lavoro impugnati;
5. **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente al riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato, nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera;
6. **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno, ovvero alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali, ovvero nella misura che l'On.le Tribunale adito riterrà più opportunamente quantificata
7. adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario;
8. con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi ai procuratori costituiti

In via istruttoria si chiede sin da ora che l'adito Giudice voglia assumere, in via cautelare, tutte le informazioni del caso nonché ordinare agli Istituti resistenti, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., l'esibizione e il deposito di ogni documento utile e necessario ai fini della decisione

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 115/2002, che la presente causa ha valore indeterminabile ma il ricorrente non è tenuto a versamento alcuno considerato che il suo reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito non è superiore ad € € 34.585,23. Si allega dichiarazione

Celle 25.05.2022



Avv. Antimo Buonamano Avv. Giovanna L'arco

(firmato digitalmente)

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

Il sottoscritto avv. Antimo Buonamano che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giusta delega in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio ai fini della Graduatoria ATA e risoluzione contratto;
- ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che sarebbero scavalcati in graduatoria e per il punteggio acquisito del ricorrente;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19.02.1990, n. 106, "... Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci leali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il Tribunale di Roma ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art.150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ex multis Tribunale di Roma sez. Lavoro rg 207/15 Il presidente Mario Bresciano- TAR Lazio, Sez. III bis, ord. N9458/2014)

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:



http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché Codesto Ill.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del Miur;
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Cellele 25.05.2022

Avv. Antimo Buonamano

Avv. Giovanna L'arco